



Comune di Modena

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI COLLOCATI PRESSO IL CENTRO S.CHIARA DI VIA DEGLI ADELARDI, N.4 A

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno..... del mese di in Modena, presso il Settore Cultura, V. Galaverna n.8, 2° piano, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge,

FRA

la dott.ssa Giulia Severi agente in rappresentanza del Comune di Modena e non altrimenti, di seguito denominato per brevità "Amministrazione" - C.F.: 00221940364 – nella qualità di Dirigente del Settore Cultura, Sport, e Politiche Giovanili, giusti poteri attribuitigli dall'art. 74 dello Statuto Comunale, dalla disposizione del Sindaco prot. n. 38011 del 02/03/2013;

E

l'Associazione, con sede in, rappresentato da, nata a il , residente a in via ;

Art. 1: Oggetto e durata

1.1) L'Amministrazione concede in uso al concessionario, in esecuzione alla determinazione dirigenziale protocollo n°..... del, gli spazi collocati presso il centro S. Chiara di via degli Adelardi , n.4 per le proprie attività di laboratorio teatrale, secondo le norme e condizioni di seguito riportate.

1.2) La durata della presente convenzione è di **anni due**, con decorrenza dal giorno 1 luglio 2019 fino al giorno 30 giugno 2021, rinnovabile di ulteriore anno uno alle medesime condizioni, di comune accordo tra le parti, qualora se ne rilevi l'opportunità e previa valutazione e accettazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo progetto culturale.

Art. 2: Programmazione e utilizzi della sala

2.1) Il concessionario dovrà utilizzare gli spazi sopra citati per le attività laboratoriali, nonché per le prove di spettacoli e azioni teatrali, aventi rigorosamente carattere amatoriale e non professionale sulle basi del programma presentato in sede di gara e allegato alla presente convenzione.

2.2) E' fatto divieto al Concessionario di utilizzare la sala citata quale spazio per rappresentazioni aperte al pubblico.

Art. 3: Locali e destinazione d'uso.

3.1) I locali affidati in concessione sono collocati in via degli Adelardi n.4, all'interno del Centro S. Chiara come risulta dalla planimetria che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

3.2) I locali vengono consegnati al Concessionario nelle condizioni in cui si trovano e sono dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua e luce. Alla scadenza della presente concessione, in mancanza di rinnovo, il Concessionario dovrà riconsegnare i beni suddetti nelle condizioni in cui li

ha ricevuti, ivi compresi i materiali deperibili per i quali dovrà restituirne altrettanti dello stesso tipo e qualità.

3.4) Il Gestore si impegna a verificare che l'utilizzo della sala da parte dei gruppi teatrali avvenga nel rispetto del regolamento condominiale, e ad evitare, in particolare, l'emissione di rumori e/o suoni che possano arrecare disturbo ai condomini e/o agli utenti della sottostante sala di proiezione cinematografica.

Art. 4: Divieti di modifica delle strutture e degli impianti.

4.1) E' fatto divieto al Concessionario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, tempestivamente autorizzate dall'Amministrazione.

4.2) In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, e sulla struttura dell'edificio che riveste importanza storico-artistica, salvo parere favorevole espresso dai competenti organi Comunali e Statali. In caso contrario il Concessionario sarà tenuto a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.

4.3) Il Concessionario sarà tenuto a consentire le modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione.

Art. 5: Responsabilità gestionale ed assicurativa

5.1) Il Gestore si assume la responsabilità della gestione tecnica della sala, e si impegna alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a terzi o cose derivanti dall'utilizzo della sala, degli impianti e attrezzature in essa contenuti. Tale responsabilità viene estesa a tutte le iniziative realizzate nella sala.

Art. 6: Oneri a carico dell'Amministrazione

6.1) Sono a carico dell'Amministrazione i costi relativi alla manutenzione straordinaria della sede, e all'assicurazione dei fabbricati per i rischi afferenti al proprietario dell'immobile.

Art. 7: Oneri a carico del Concessionario.

7.1) Il Concessionario, si impegna al pagamento del canone, pari a euro 2.500,00 + IVA all'anno. Il canone è da corrispondere annualmente in due rate semestrali anticipate alle scadenze 15 gennaio e 15 luglio di ogni anno. Nell'importo del canone è compreso anche il rimborso delle relative utenze.

7.2) si impegna altresì a provvedere a tutte le manutenzioni ordinarie e a provvedere direttamente alle pulizie.

Art.8: Facoltà di recesso

8.1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione e il concessionario si impegna a riconsegnare gli immobili assegnati entro sei mesi dalla comunicazione di recesso.

8.2) Il canone annuo dovuto in caso di recesso verrà riparametrato a seconda dei mesi di effettiva permanenza del concessionario all'interno dell'immobile.

Art. 9: Inadempimenti e clausola di garanzia.

9.1) Qualsiasi violazione delle norme indicate nella presente convenzione, compreso l'obbligo di realizzare il progetto presentato, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.

9.2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione degli spazi previsti dalla presente Convenzione (art.1) per ragioni di pubblico interesse. In tal caso non sarà dovuta al Concessionario indennità alcuna.

Art. 10: Controversie

10.1) Le parti convengono che per qualunque divergenza dovesse insorgere relativamente alla interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Modena.

Art. 11: Spese contrattuali.

11.1) Eventuali spese contrattuali relative alla stipula della presente Convenzione, comprese quelle di registrazione del presente atto, sono a carico del Concessionario.

Art. 12: Registrazione.

12.1) La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 -Titolo 1° del T.U. del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13 : Norme di rinvio.

13.1) Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

La Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, e Politiche Giovanili
Dott.ssa Giulia Severi

Il Legale Rappresentante dell'Associazione